

## Interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola

*Data di pubblicazione: 23/02/2015*

Si segnala la **sentenza 26 gennaio 2015, n. 49** con cui la **Seconda Sezione del TAR Veneto** si è pronunciata in merito alla disposizione di cui all'art. 44 comma 5 della L. R. n. 11/2004<sup>1</sup>.

Il Giudice ha evidenziato che il testo dell'art. 44 comma 5 della L. R. n. 11/2004 "*non è suscettibile di ingenerare equivoci diretto, com'è, a consentire un eventuale mutamento di destinazione d'uso in residenziale, purché al momento della proposizione della domanda, detta nuova destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico*" e che, pertanto, il citato art. 44 comma 5 non può essere interpretato, nel senso di ammettere - sempre e comunque e in via generale - la trasformazione degli annessi rustici in edifici residenziali.

L'art. 44 precisa l'ammissibilità degli interventi di ampliamento "*purché la destinazione urbanistica abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale*", disposizione quest'ultima che va interpretata unitamente al primo periodo dello stesso comma 5 nella parte in cui rimette al PAT e al PI la disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola"

Si rammenta che sulla questione è intervenuta anche la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 29 ottobre 2013: "*chiarimenti in merito all'art. 44, comma 5, l.r. 11/2004 come sostituito da comma 1, art. 34, l.r. 3/2013*", peraltro anch'essa impugnata con il ricorso respinto dalla citata sentenza n. 49/2015.

---

<sup>1</sup> *Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale"*